

## ***Nel segno della partecipazione***

*di Mario Di Costanzo*

Il tema della democrazia in AC non è una novità, visto che quella che fu storicamente definita come scelta democratica è nel dna dell'associazione. Non si tratta di una scelta modulata secondo schemi di tipo partitico, con contrapposizioni di maggioranze e minoranze. Neppure si tratta di un mero strumento giuridico bensì, come si diceva anni or sono, di un "ordinamento conseguente alla scelta religiosa", di una peculiare espressione di quella laicità che – si aggiungeva – si è sempre più qualificata col nuovo Statuto (cfr. Progetto ACI, 1989). Sarebbe riduttivo parlare di democrazia in AC se, all'interno di un'ecclesiologia di comunione, non si facesse riferimento al tema della corresponsabilità laicale come peculiare espressione dell'universale vocazione alla santità e della proiezione missionaria di laici. Una scelta di massima corresponsabilizzazione dei soci, come diretta conseguenza dei principi di centralità e soggettività della persona.

La categoria di riferimento è quella della partecipazione, categoria che, negli anni, è stata interpretata e vissuta secondo chiavi di lettura proprie della cultura dell'epoca. Un rischio che il già citato Progetto AC paventava ("non si tratta di un processo giunto a termine. Va ancora mantenuto e fatto crescere", pag. 117).

Nel nuovo Statuto l'idea di una corresponsabile partecipazione si coglie in filigrana. La premessa di fondo è nell'art. 11.2, dove si afferma che "la vita associativa dell'AC pone al centro la persona". La stessa idea di "tensione all'unità" in AC è fondata sulla "valorizzazione dei doni che le provengono dalle diverse condizioni ed esperienze di quanti partecipano alla sua vita". Ancor prima (11.1) si avverte come l'esperienza dell'AC non può essere, tra l'altro, che "comunitaria" e, poco più avanti, "popolare e democratica".

Scorrendo gli articoli, la parola partecipazione torna con insistenza. In tema, ad esempio, di progetto formativo (art. 13), esso ha l'obiettivo di offrire "un accompagnamento" ad "ogni persona" della quale si presuppone "la partecipazione alla vita associativa". E "ogni persona" fa il paio con "ciascun socio" (art. 17): l'idea è quella della valorizzazione di ogni socio che, in quanto persona, sfugge alla legge del numero e attende solo di essere riconosciuto nelle sue potenzialità assumendo, di converso, tutti i relativi impegni.

La programmazione associativa (art. 14) esprime nulla più che "la partecipazione e la corresponsabilità dell'associazione" nel suo insieme, sia "nel complessivo cammino della comunità ecclesiale" sia per "offrire il suo impegno di animazione cristiana nella società civile".

Sotto un diverso profilo, la partecipazione – che l'associazione è tenuta non solo a consentire, ma a garantire ad ogni socio – diventa un diritto-dovere. La stessa adesione all'AC (art. 15.2) è la risposta di una volontà, libera e responsabile, di laici che "accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa". Sul punto è molto chiaro l'art. 17 che, in tema di diritti e doveri dei soci parla di responsabilità e conferma l'idea di una partecipazione attiva, cioè operosa e qualificata: "ciascun socio con l'adesione all'AC assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa". Lo Statuto deve creare le condizioni strutturali perché ciò avvenga. Questa è la ragione per cui, ad esempio, l'art. 17.2 riconosce a ciascun socio "il diritto di

partecipare all'elezione degli organi collegiali dell'Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali".

Nello stesso spirito l'art. 19.6 prevede che nei Consigli, ai vari livelli, "il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica elettiva" in quanto pienamente legittimato proprio dalla designazione della base. Neppure è casuale il fatto che, là dove si tratta dell'ordinamento dell'associazione diocesana, si prevede che "l'atto normativo diocesano è approvato dall'Assemblea" (art. 21.2). Si ricerchino, dunque, tutte le possibili modalità per coinvolgere i soci in una riflessione sul terreno del loro radicamento ecclesiale e civile, per dare vita ad Atti normativi veramente significativi e destinati a produrre frutti.

Infine, per quanto concerne le articolazioni delle Associazioni parrocchiali, l'art. 23.2 prevede che "la normativa adottata dalle singole Associazioni diocesane deve rispondere" ad alcuni "principi" tra i quali quello alla lett. c): "la struttura organizzativa dell'Associazione parrocchiale deve essere definita garantendo la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso un organo assembleare".

La filosofia di fondo è quella di attivare dinamiche di vero coinvolgimento. A puro titolo di esempio, è indicativo che l'art. 19, che disciplina l'attribuzione delle responsabilità associative, reciti che "quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell'Associazione le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione". Ciò significa che tutti votano tutti in un clima di reciproca fiducia e di corresponsabilità.

Emergono anche delle responsabilità a carico degli organismi nazionali. "il Consiglio nazionale assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione nazionale... in attuazione obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea nazionale". (art. 27.2 lett. a). Analogamente, la "Presidenza nazionale promuove lo sviluppo della vita associativa..., attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli" (art. 28.2 lett. a). Infine, lo stesso Presidente nazionale ha anche un potere-dovere di iniziativa, di "garantire l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione" sollecitando perché tutte le componenti siano valorizzate nel modo giusto.

"Nuova responsabilità" n. 8/2003